

La Corte di Appello di Bari

Sezione lavoro

nella composizione di cui al verbale dell'odierna udienza;
sentite le parti in ordine alle rispettive disponibilità transattive;
delibati i motivi di gravame principale ed incidentale;
considerata la peculiare alea del giudizio, acuita dalla proposizione di due impugnazioni contrapposte;
tenuto conto: della pendenza di un procedimento penale in relazione ai fatti di cui si controverte in questa sede; della circostanza che Cass. N. 14777/2021 è un'ordinanza interlocutoria con cui la Corte si è limitata a trasmettere il procedimento alla sezione lavoro, per un'ulteriore riflessione sulla portata precettiva dell'art.18, co.4 e 5, L. n. 300/70 nel testo *ratione temporis* applicabile, in relazione alla possibile disparità di trattamento in relazione a “comportamenti non gravi, tipizzati dal contratto collettivo e puniti con sanzioni conservative e fatti di pari o minore rilevanza disciplinare solo perché non espressamente contemplati dalla disciplina contrattuale”; dell'entità del danno sofferto dalla società datrice;
ritenuto, pertanto, opportuno formulare alle parti una proposta conciliativa, anche al fine di consentire loro di evitare l'alea del giudizio ed ulteriori esborsi per spese processuali, destinate a gravare sulla parte che dovesse risultare infine soccombente;

p.q.m.

propone alle parti di conciliare la presente controversia nei seguenti termini:
pagamento, da parte della Banca ed in favore del lavoratore, della somma già riconosciutagli dalla sentenza di primo grado a titolo di risarcimento e spese processuali, oltre ad un ulteriore contributo per le spese processuali della presente fase di reclamo.

Rinvia per la verifica del bonario componimento all'udienza del XXXXXXXX

Bari, XXXXXXXX

Il Cons.rel.

YYYYYYYYYY

Il Presidente

ZZZZZZZZZZ